

## Introduzione

Quando si parla di mafia, subito si pensa a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino e alle numerose storie contemporanee che hanno portato nella vita di tutti noi la consapevolezza dell'esistenza di questo fenomeno criminale. È importante anche volgere uno sguardo al passato, e scorrere l'indice della storia molto prima della strage di Capaci, e languire in quegli anni di transizione tra l'Ottocento e il Novecento in cui la "mafia" prese il suo nome.

L'origine e l'evoluzione della mafia è, infatti, uno degli argomenti più interessanti non solo per quanto riguarda la più recente legislazione, ma anche sul piano storico giuridico, e non per nulla è l'argomento chiave quando si prova ad analizzare cause ed effetti degli eventi accaduti in Sicilia, in particolare nella seconda metà dell'Ottocento, periodo ormai accertato dai più autorevoli storici<sup>1</sup> come momento saliente della genesi mafiosa. Resta importante, tuttavia, avere una panoramica sul periodo preunitario, in particolare dal momento in cui i Borboni, per togliere potere e privilegi agli aristocratici, decisero di abrogare nel 1812, in Sicilia, l'antico istituto giuridico feudale, anche se, come vedremo, ciò avrà effetti tutt'altro che vantaggiosi per l'Isola. È in quegli anni dell'Ottocento, infatti, a ridosso dei moti palermitani del 1860, che si innesteranno tutte quelle complesse situazioni sociali, giuridiche ed economiche che faranno da ingredienti principali al «brodo di coltura della mafia»<sup>2</sup> e che avranno come protagonisti tanto lo Stato quanto ladri e banditi assoldati dai *gabellotti* perché vigilassero ai terreni lasciati in affitto dagli aristocratici, dietro grossi compensi<sup>3</sup>.

Dopo aver, quindi, trattato l'eredità borbonica, passando attraverso le gesta rivoluzionarie, non sempre compiute unicamente sotto una spinta genuinamente "patriottica", e proprio per questo fondamentali poiché la mafia e l'Unità d'Italia sono due eventi fortemente legati e co-dipendenti, sarà d'obbligo trattare servendosi delle più

---

<sup>1</sup> J. Dickie, *Cosa Nostra*, Bari 2007, così come N. Colajanni, *Nel regno della mafia: la Sicilia dai Borboni ai Sabaudi*, Palermo 1900 e S. Lupo, *Storia della mafia*, Roma 1993 scrivono degli anni dal 1860 al 1890 in maniera inequivocabile quando cercano di risalire al momento decisivo per una definitiva presa di coscienza di questa misteriosa e leggendaria mafia.

<sup>2</sup> S. Lupo, *Storia della mafia*, II. *La rivelazione*, 1. *La protomafia*, Roma 1993.

<sup>3</sup> L. Franchetti, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, Roma 2011.

significative *Inchieste*<sup>4</sup> i fatti storici che hanno reso significativo il passaggio tra i due secoli, Ottocento e Novecento. È proprio in questi anni che iniziamo a leggere con sempre più consapevolezza di mafia, e non più di “semplice” brigantaggio, che già interessava in maniera capillare tutta l’Italia, non per caso, in queste *Inchieste* è letteralmente scritta la parola “mafia” con il significato che anche oggi mantiene.

Fondamentale nella definizione di mafia è anche il lavoro di giudici, politici e poliziotti d’oltreoceano. Infatti, la forte emigrazione siciliana in America, e la conseguente espansione del sistema mafioso e la contaminazione dell’*American Dream*, spinsero gli uomini di legge statunitensi a interessarsi a loro volta di questo nuovo tipo di criminalità che andava a ricrearsi tra i vicoli e nelle case popolari delle grandi metropoli come New York e Boston. Questa situazione di *organized crime*<sup>5</sup>, che si trova a gestire il sistema giustizia statunitense, si articola di pari passo con la crisi che ha causato in Europa la Prima guerra mondiale, il cui dopoguerra e la disarmante inettitudine dello Stato italiano, resero la mafia e i mafiosi liberi di spadroneggiare in Sicilia. Da non sottovalutare sarà il discorso che si aprirà con Santi Romano<sup>6</sup>, che accennerà alla mafia come un esempio di ordinamento giuridico, constatazione che porterà un nuovo spunto di riflessione sulla struttura della mafia, non solo in rapporto a sé stessa, ma anche in un confronto, inevitabile, con un altro ordinamento giuridico, altrettanto forte: lo Stato. In particolare, quelli saranno anche gli anni del partito di Mussolini, e sarà, quindi, fondamentale dedicarsi al controverso rapporto tra mafia e fascismo<sup>7</sup>, che sicuramente, per certi aspetti, rappresentò una vittoria contro il problema

---

<sup>4</sup> F. Brancato, *La mafia nell’opinione pubblica e nelle inchieste dall’unità al fascismo*, Cosenza 1986 e S. Carbone, a cura di R. Grispo, *L’inchiesta sulle condizioni sociali ed economiche della Sicilia (1875-76)*, 2 voll., Bologna 1968 completano quell’analisi partita da S. Jacini, *Relazione finale*, Roma 1884, da *I risultati della Inchiesta agraria (1884)*, con introduzione di G. Nenci, Torino, 1976 e R. Bonfadini, *Relazione della Giunta per l’inchiesta agraria sulle condizioni della Sicilia*, Roma, 1876; in particolare, la relazione di Bonfadini è coetanea del lavoro congiunto di L. Franchetti e S. Sonnino, *Inchiesta in Sicilia*, Roma 1876 e, come i due autori scrissero nella loro prefazione, tale relazione essi poterono leggerla quando la loro indagine era ormai conclusa e scritta.

<sup>5</sup> A. De Clementi, *La grande emigrazione: dalle origini alla chiusura degli sbocchi americani*, in P. Bevilacqua, A. De Clementi, a cura di M. Franzina, *Storia dell’emigrazione italiana*, I, *Partenze*, Roma 2001.

<sup>6</sup> S. Romano, *L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Pisa 1918.

<sup>7</sup> F. Brancato, *La mafia nell’opinione pubblica e nelle inchieste dall’unità al fascismo*, Cosenza 1986; V. Coco, M. Patti, *Relazioni mafiose. La mafia ai tempi del fascismo*, Roma 2008; V. Coco, *Polizie speciali. Dal fascismo alla Repubblica*, Roma-Bari 2017.

mafioso, facendo quasi pensare che fosse quasi del tutto risolto, ma che, per altri, fu solo l'ennesima grande occasione sprecata<sup>8</sup>. La repressione poliziesca non fu, ancora una volta, accompagnata da efficaci riforme sociali, economiche e soprattutto agricole, che avrebbero del tutto tolto il potere e l'influenza ai numerosi "uomini d'onore" che, sconfitti ma non distrutti, avrebbero atteso l'indebolimento dello Stato a causa della Seconda Guerra Mondiale per assicurarsi la ripresa delle proprie posizioni di potere e controllo sull'Isola<sup>9</sup>.

Quest'analisi storico giuridica cercherà, infine, nel momento in cui sarà necessario riassumere quanto riportato e discusso nei *Capitoli*, di non limitarsi a una semplice elencazione di fatti storici già trattati più volte da studiosi molto più autorevoli, e si focalizzerà soprattutto sulla presa d'atto, da parte degli uomini di legge, che la parola "brigantaggio" non bastava più a descrivere e catalogare sotto l'aspetto legislativo ciò che si presentava davanti ai loro occhi come una vera e propria società nascosta, che usava la violenza come principale mezzo per raggiungere i propri scopi. Sarà proprio anche questo nuovo modo di vedere, maturato nel corso di quasi cento anni dall'Unità, a segnare il cambio di atteggiamento dello Stato, ora Repubblica, nei confronti della mafia, attraverso provvedimenti non più solo speciali e d'urgenza, ma anche sistematici e codificati, che condurranno a quella legislazione definitiva, proprio per i suoi contenuti, "antimafia".

---

<sup>8</sup> S. Porto, *Mafia e fascismo. Il prefetto Mori in Sicilia*, Messina 2001.

<sup>9</sup> G. Tessitore, *Cesare Mori. La grande occasione perduta dell'antimafia*, Cosenza 1994.

# CAPITOLO 1

## La Sicilia dai Borboni all'Unificazione

SOMMARIO: 1.1 Il periodo borbonico tra la fine del feudalesimo e la *guardiania*. – 1.2 Le insurrezioni antiborboniche e l'eredità della rivoluzione – 1.3 Le Inchieste e la *legge Pica*.

### 1.1 Il periodo borbonico tra la fine del feudalesimo e la *guardiania*

La storia della Sicilia è talmente conosciuta che parlarne sembrerà quasi banale, tanto se ne è scritto e sentito. Terra ricca, varia, in una posizione strategica nel Mediterraneo che per secoli era stato il cuore pulsante della storia europea, è stata sempre oggetto di conquiste da parte di tutte le civiltà e dinastie più importanti: Greci, Cartaginesi, Romani, Bizantini, Saraceni, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi e infine, per gli anni che più ci preme di analizzare, i Borboni<sup>10</sup>. Attraverso i secoli, è possibile riconoscere come, soprattutto nell'ultimo periodo storico, la violenza e la corruzione siano stati sempre i due maggiori strumenti di governo da parte dei conquistatori, e senza nulla togliere ai loro predecessori, questo «secolare malgoverno politico»<sup>11</sup> è pienamente rappresentato dai Borboni.

Come già è stato accennato nell'**Introduzione**, infatti, nel 1812, fu emanata la *Costituzione siciliana*, adottata dal reggente Francesco di Borbone. I fatti storici che portarono a tale evento sono da ricercarsi nel decennio precedente, in particolare alla situazione di tensione sia a livello europeo, con Napoleone che premeva contro i regni dell'Europa meridionale, sia a livello politico interno, con il crescere dell'exasperazione e del malcontento sull'Isola. Ritornati in Sicilia durante la loro fuga da Napoli a seguito della minaccia francese, nel 1806<sup>12</sup>, i Borboni non trovarono un popolo festante ad accoglierli,

---

<sup>10</sup> N. Colajanni, *Nel regno della mafia: la Sicilia dai Borboni ai Sabaudi*, Palermo 1900.

<sup>11</sup> Sempre N. Colajanni, *Nel regno della mafia*, cit. sceglie proprio come introduzione al suo libro di dare un'analisi quasi troppo severa, ma che purtroppo si rivela essere la più lucida, di come la Sicilia si presentò all'atto di unificazione con il resto dell'Italia.

<sup>12</sup> Diversamente accadde nel 1798; in quell'anno, infatti, per sfuggire dall'invasione francese del Regno di Napoli, re Ferdinando IV (nonché III di Sicilia), lasciò Napoli alla mercé degli invasori per rifugiarsi a Palermo. In questo frangente, il re promise ai Siciliani che avrebbe mantenuto la corte a Palermo stessa, ottenendo quindi

ma, al contrario, il popolo siciliano che aprì loro le porte di Palermo era deciso a non voler più né sottostare al loro predominio né continuare a pagare tributi al solo scopo di mantenere i fasti della casa regnante. Davanti a questa presa di posizione, re Ferdinando non ebbe altra scelta che convocare il Parlamento siciliano nel 1810 al fine di chiedere personalmente aiuti adeguati alla difesa del regno ancora una volta sotto la minaccia dei francesi<sup>13</sup>. Il risultato di questa trattativa tra Parlamento e re non fu esattamente un accordo soddisfacente, poiché da una parte il re ottenne appena i finanziamenti necessari a coprire il costo dei bisogni minimi, dall'altra il permanente bisogno di soldi fece imporre una gravosa tassa sulle entrate, portando quindi allo scoppio di una rivolta che bolliva ormai da anni tra le vie di tutta Palermo. Nel frattempo, gli Inglesi, che proteggevano con la loro flotta i porti siciliani, capitanati da Lord William Bentinck, si trovarono a ricoprire il ruolo di mediatori tra le due fazioni in conflitto. Il loro intervento fu decisivo: re Ferdinando si ritirò dando pieni poteri al figlio Francesco, al quale fu affiancato un governo interamente siciliano, e l'obiettivo di questa collaborazione fu proprio la scrittura di una nuova costituzione<sup>14</sup>.

I capi del partito riformista siciliano, i principi di Belmonte Giuseppe Ventimiglia e di Castelnuovo Carlo Cottone, assegnarono all'abate Paolo Balsamo il compito di redigere materialmente il testo costituzionale. Questo significa fondamentalmente che la nuova Costituzione siciliana fu scritta dal ramo ecclesiastico del Parlamento stesso, con il duplice scopo prima di tutto di non perdere, anzi, di eleggere a principi costituzionali «le antiche leggi ed usanze del paese»<sup>15</sup> orientandosi sulla falsa riga della Costituzione inglese, che ispirava meno diffidenza rispetto a quella francese o spagnola, nate di recente e a seguito di rivoluzioni e rivolte popolari. Il testo, di corposa dimensione, contenente più di cinquecento articoli, fu diviso in tre parti: la prima gettava le basi dei diritti fondamentali, che si evolvevano nella seconda parte prevedendo la divisione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario, e nella terza, contenente numerosi decreti<sup>16</sup> di argomenti più specifici. In

---

da parte dell'Isola ingenti donativi. Re Ferdinando, tuttavia, non mantenne la promessa e appena raggiunto un accordo con Napoleone, vale a dire nel 1802, trasferì nuovamente la sua corte a Napoli.

<sup>13</sup> S. Di Matteo, *Storia dell'Antico parlamento di Sicilia (1130-1849)*, Graficreo, pp. 94-95.

<sup>14</sup> G. Fiume, *Paradigma giudiziario e storia politica della mafia. Quaderni storici* (1996), 31(93 (3)), nuova serie, pp. 757-766.

<sup>15</sup> E. Sciacca, *La recezione del modello costituzionale inglese in Sicilia*, in AA. VV., *Modelli nella storia del pensiero politico*, a cura di V.I. Comparato, vol. II, Olschki, Firenze 1989, pp. 307-326.

<sup>16</sup> G. S. Pene Vidari, *Storia del diritto: Età contemporanea*, Giappichelli, Torino, pagina 82.

particolare, la divisione prevedeva l'attribuzione del potere legislativo al Parlamento che però, prima di promulgare la legge, doveva avere l'approvazione del re attraverso la "Sanzione regia"; ancora di più, al re, che era a capo del potere esecutivo, era stato attribuito il potere di sciogliere il Parlamento a patto che lo convocasse almeno annualmente<sup>17</sup>.

Ciò che però assume particolare rilievo è l'articolo 11 delle Basi della Costituzione siciliana, che così decretava: «che non vi saranno più feudi, e tutte le terre si possederanno in Sicilia come in allodii, conservando però nelle rispettive famiglie l'ordine di successione, che attualmente si gode. Cesseranno ancora le giurisdizioni baronali; e quindi i baroni saranno esenti da tutti gli oneri, a cui finora sono stati soggetti per tali diritti feudali. Si aboliranno le investiture, relevi, devoluzioni al fisco, ed ogni altro peso inerente ai feudi, conservando però ogni famiglia i titoli e le onorificenze»<sup>18</sup>. Questa presunta abolizione fu una vera e propria truffa per la collettività siciliana: con la conversione della proprietà feudali in allodiali, si tolsero i limiti stabiliti dagli usi civici ai quali era sottoposto il feudo, che facevano da contrappeso allo strapotere dei baroni. Quest'ultimi, vedendosi spogliati dal giogo del vassallaggio con il sovrano e potendo quindi disporre di tali terre come proprietà private, non ebbero più alcun onere nei confronti dei lavoratori, mantenendo anche i privilegi derivanti dai titoli e dalle onorificenze. La situazione negli anni successivi risultò così indifendibile tanto che Sonnino, ex ministro di Crispi e conservatore per eccellenza, constatò che l'abolizione legale del feudalesimo del 1812, rimase senza effetti reali, ed egli stesso affermò che «rimase come potenza o prepotenza di fatto e il contadino dichiarato cittadino dalla legge, rimase servo ed oppresso»<sup>19</sup>.

Tale soluzione fu appoggiata dai Borboni unicamente perché la formale abolizione del feudo tolse agli aristocratici, padroni del feudo, chiamati appunto *baroni* o *galantuomini*, il

---

<sup>17</sup> Senza rischiare di uscire dal seminato, è interessante riportare brevemente più nello specifico tale presunta divisione dei poteri: il potere legislativo era dunque attribuito a due camere, una dei Comuni, eleggibile con voto censitario e palese (quindi non segreto), e l'altra dei Pari (rispettivamente ecclesiastico, feudale e militare), le cui cariche erano vitalizie e di nomina regia. Il Capo XIX della Costituzione così recitava: «ogni proposta relativa a sussidi e imposizioni dovrà iniziarsi nella Camera de' Comuni. Quella de' Pari avrà solamente il diritto di assentirvi o dissentirvi, senza potervi fare alterazione o modificazione alcuna»; dall'altra, il potere giudiziario era composto di togati indipendenti soltanto formalmente.

<sup>18</sup> *Testo della Costituzione siciliana del 1812*, su [dircost.unito.it](http://dircost.unito.it).

<sup>19</sup> J. Dickie, *Cosa Nostra*, Bari 2007.

*Mero e Misto Imperio*, che dava all'aristocratico il diritto di amministrare la giustizia civile e penale all'interno della sua proprietà e quindi sfuggendo all'autorità del re e dei suoi funzionari. La diretta conseguenza fu che i baroni a loro volta persero interesse nel controllo diretto dei feudi e, ritirandosi nelle città, sfruttarono i contratti a *gabella* per affittare i terreni a delle guardie, che presero il nome dal contratto stesso di *gabellotti*<sup>20</sup> che a loro volta, peraltro, non tardarono a adottare i costumi, le abitudini e le inclinazioni degli aristocratici.

Esentando i baroni dall'esercizio della giurisdizione di custodia del territorio e dalla responsabilità per i furti, Ferdinando III, quindi, attribuì ai capitani d'armi il compito di mantenere l'ordine pubblico<sup>21</sup>. Pochi mesi dopo la Costituzione, mantenendo fede al quanto disposto dal Parlamento costituente, era approvato il *Piano di istruzioni*<sup>22</sup>, istitutivo delle *Compagnie d'Armi*<sup>23</sup>, al cui vertice stava il *capitano*, che a sua volta rispondeva delle azioni dei suoi sottoposti e del successo o meno nella vigilanza del feudo dietro grossi compensi da parte del gabellotto. Ad affiancare questi gruppi armati c'erano i *campieri*, una figura di guardiano, o meglio, custode del feudo invero diffusa in tutta Italia, ma che in Sicilia si identificava con un'accezione principalmente negativa, tant'è che se solitamente nel resto d'Italia il campiere si limitava a controllare disarmato le coltivazioni solo nel periodo prossimo alla raccolta, per prevenire furti, danneggiamenti o incendi, nell'Isola era una figura permanente, non meno feroce di chi lavorava nelle Compagnie, che a cavallo e armato

---

<sup>20</sup> Il gabellotto (in siciliano *gabelloto*) era colui che non era proprietario di un fondo agricolo, ma lo aveva in affitto; si diffuse appunto nella Sicilia dell'XIX secolo e rimane fino alla prima metà del XX secolo. Fra i gabellotti si trovava quella piccola borghesia imprenditoriale agricola che successivamente, approfittando dell'incapacità della classe nobiliare di gestire i propri feudi, se ne appropriò passando dalla condizione di affittuario a quella di proprietario.

<sup>21</sup> Per una breve comparazione ci si può rifare alla situazione della Sardegna nei secoli XVI-XVIII, periodo in cui nell'isola stanziano le compagnie *baracellari*, con compiti pressoché uguali a quelli svolti dalle compagnie d'armi: in cambio dei contributi versati dagli allevatori e dai coltivatori, proteggevano le attività agricole, prevenivano i reati e, in particolare, risarcivano i danni causati da furti o atti vandalici rimasti impuniti.

<sup>22</sup> *Piano d'istruzione per le nuove ventitré compagnie d'arme da formarsi nel Regno di Sicilia del 16 dicembre 1813*, pubblicato in E. D'Alessandro, *Brigantaggio e mafia in Sicilia*, Messina-Firenze 1959.

<sup>23</sup> Le Compagnie erano gruppi, armati e a cavallo, di privati che non facevano parte di una polizia ufficiale; essi venivano reclutati sul posto e quindi provenivano o dai bravi o dalle guardie dei gabellotti, conservandosi sotto le personali influenze dei nobili e dei gabellotti stessi. Nelle campagne siciliane sotto i Borboni si fronteggiavano tre "eserciti": i briganti, le Compagnie d'armi, i gabellotti e i loro uomini (i campieri) che più direttamente proteggevano (o che almeno avrebbero dovuto proteggere) i *burgesi*, cioè gli abitanti del borgo.

di fucile batteva i territori del feudo affidati ai borghesi, nei confronti dei quali non mancavano spesso violenze e soprusi di ogni tipo<sup>24</sup>.

Quello, dunque, che si va a sviluppare in Sicilia, e che si consoliderà durante e dopo gli anni di passaggio dal Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia, è un dramma teatrale che ha come sfondo le campagne siciliane occidentali, in particolare le zone di periferia di Palermo, Grigenti (ora Agrigento) e Caltanissetta. I personaggi principali, nel bene o nel male, sono proprio i gabellotti, i campieri e le compagnie, che, nella totale assenza di una polizia adeguata a garantire l'ordine pubblico nell'Isola, ai danni dei contadini (che, ironia della sorte, avrebbero dovuto essere invece i principali favoriti della suddetta riforma feudale) si accordano sia sull'acquisto di bestiame e di merce rubata, di cui una parte era poi restituita, sia sulla non aggressione che i compagni d'arme garantivano ad alcune comunità, previo pagamento anticipato di una congrua somma, sia sulla ricompensa per andare a fare razzie e atti di terrorismo in altre zone (magari specificamente contro quel feudo o quel proprietario), in maniera che da quella aggressione il mandante occulto avesse i suoi vantaggi<sup>25</sup>. Sulla stessa riga, si stipulavano veri e propri contratti aventi ad oggetto i sequestri di persona, che ai briganti fornivano lauti riscatti in denaro contante<sup>26</sup>.

Di questa situazione i Borboni furono ampiamente informati, sia attraverso rapporti scritti sia attraverso testimonianze<sup>27</sup> dirette di alti funzionari borbonici, che inviati da Napoli nell'Isola, riferivano di circostanze delittuose già prima del 1840 cronicizzate. Tra le più interessanti, quella di Lodovico Bianchini<sup>28</sup>, che avvertì Napoli (siamo intorno al 1830) che nelle campagne siciliane quasi tutti i proprietari o i gabellotti pagavano le *componende*, una

---

<sup>24</sup> E. Sereni, *Il capitalismo nelle campagne*, Torino 1980 (prima ed. 1946).

<sup>25</sup> P. Pezzino, *La tradizione rivoluzionaria siciliana e l'invenzione della mafia* (1989). *Meridiana*, (7/8), pp. 45-71.

<sup>26</sup> G. Pitrè, *Usi, costumi, usanze e pregiudizi del popolo siciliano*, Palermo 1998.

<sup>27</sup> N. Colajanni, *Nel regno della mafia: la Sicilia dai Borboni ai Sabaudi*, Palermo 1900.

<sup>28</sup> Lodovico Bianchini (Napoli, 11 agosto 1803 – Napoli, 10 giugno 1871) è stato un economista, storico, politico e avvocato italiano. Già nei suoi primi lavori (*Breve cenno della scienza del ben essere sociale*, 1825 e *Principii sul credito pubblico*, 1827) impostò la ricerca prevalentemente nell'ottica dell'analisi storica, più che della teoria economica. Nel dibattito sorto negli anni Venti dell'800 sulla direzione che avrebbe dovuto perseguire l'economia del Regno delle Due Sicilie, se cioè prettamente industriale o anche industriale, Bianchini si fece paladino della tesi che dichiarava fosse necessario attuare delle riforme, sia pure nel senso di un moderato protezionismo, per favorire la nascita e lo sviluppo di industrie moderne e competitive.

cifra annuale per tenere calmi i banditi e garantirsi anche la protezione da parte di altri gruppi di banditi. Ancora più sentita è la testimonianza di Pietro Calà Ulloa<sup>29</sup>, procuratore del re a Trapani, che scrisse nel suo rapporto inviato alla corte di Napoli queste parole «vi ha in molti paesi delle unioni o fratellanze - specie di sette - che dicono partiti, senza colore o scopo politico, senza riunione, senza altro legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente là un arciprete. Una cassa sovviene ai bisogni di far esonerare un funzionario, ora di difenderlo, ora di proteggere un imputato, ora d'incolpare un innocente. Sono tante specie di piccoli Governi nel Governo»<sup>30</sup>. Purtroppo, questi campanelli d'allarme suoneranno a vuoto: disinteressati da ciò che accadeva nella "lontana" Sicilia e impiegati nella lotta al brigantaggio continentale che infestava tutta la zona della Campania, Puglia e Basilicata, i Borboni, soddisfatti di aver isolato ancora di più la nobiltà siciliana, limitarono i loro interessi alla riscossione delle imposte e dei prodotti dell'Isola, per la quale spesso e volentieri si affidarono, anche se indirettamente, alle stesse Compagnie d'Armi, o agli stessi gabellotti e questi, per assicurarsi la massima libertà nella gestione della campagna, strinsero accordi, minacciarono o corruperono i funzionari borbonici<sup>31</sup>.

L'indifferenza e l'insufficiente impiego di mezzi da parte dell'amministrazione borbonica (fortemente centralizzata a Napoli) per risolvere i problemi di criminalità e sfruttamento della Regione, causati dalla generale arretratezza rispetto al resto d'Italia, porteranno i Siciliani a doversi affidare ad altri privati per garantirsi ordine, giustizia e sicurezza<sup>32</sup>. Siamo solo nella prima metà dell'Ottocento, e già si parlava a più voci di una situazione dolorosamente familiare a quella moderna, radicale e sviluppatasi a macchia d'olio in tutta la Sicilia occidentale, e tanto ben funzionante da assumere i connotati di una setta, di una società sì segreta, ma conosciuta da tutti, che pian piano iniziava a raccogliere adepti da tutte le classi sociali, conseguenza del disinteresse da parte della classe politica

---

<sup>29</sup> Pietro Calà Ulloa (Napoli, 15 febbraio 1801 – Napoli, 21 maggio 1879) è stato un magistrato, politico e saggista italiano. Dopo aver svolto le funzioni di avvocato nel 1836 fu assunto alla Corte suprema di Napoli. Esercì dapprima le mansioni di magistrato in Sicilia e Procuratore del Re a Trapani, ove nei suoi rapporti descrisse il fenomeno della mafia in Italia.

<sup>30</sup> L. Franchetti, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, Roma 2011.

<sup>31</sup> P. Calà Ulloa, *Degli uffizj del magistrato e dell'amministrazione della giustizia penale nella provincia di Trapani*, discorso letto nell'udienza de' 2 gennajo 1839, procuratore generale del re presso la G. C. criminale della stessa Provincia, Trapani 1839.

<sup>32</sup> E. Sereni, *Il capitalismo nelle campagne*, Torino 1980 (prima ed. 1946).

dell'epoca che, come chi prima di loro, aveva sempre considerato la Sicilia come una periferia del Regno, non curandosi di trapiantare anche qui la concezione moderna dello Stato come solo garante dell'ordine pubblico, permettendo quindi la «commercializzazione della violenza»<sup>33</sup>, unico mezzo a tutela della proprietà. Come sarà poi oggetto di riflessione nei successivi capitoli, l'annessione della Sicilia al Regno d'Italia non farà che consolidare questo senso di abbandono ed isolamento<sup>34</sup>: infrante le aspettative dei contadini siciliani di vedersi tutelati dal nuovo Stato che andava a crearsi, davanti alla scarsa e fallimentare applicazione dei principi liberali che il nuovo Regno vantava di avere come motore dell'Unificazione, i cittadini siciliani si sentirono, ancora una volta, semplicemente “conquistati”, periferia di un Regno da loro non voluto<sup>35</sup>. Si edificò, dunque, la convinzione nei cittadini stessi che lo Stato, il potere centrale, prima borbonico poi sabauda, altro non fosse che un'effimera facciata da guardare con diffidenza.

---

<sup>33</sup> S. Lupo, R. Mangiameli, *Mafia di ieri, mafia di oggi* (1989), Meridiana, (7/8), pp. 17-44.

<sup>34</sup> N. Tranfaglia, *La mafia come metodo. Il Mezzogiorno e la crisi del sistema politico italiano* (1990). Studi Storici, 31(3), pp. 613-654.

<sup>35</sup> R. Mangiameli, *Banditi e mafiosi dopo l'Unità* (1989). Meridiana, (7/8), pp. 73-118.

## 1.2 Le insurrezioni antiborboniche e l'eredità della rivoluzione

Nel 1848 l'Italia fu attraversata in tutta la sua estensione da fermenti rivoluzionari: primo e fondamentale obiettivo comune a tutte le correnti politiche era la concessione di costituzioni fondate sul sistema rappresentativo<sup>36</sup>. Fu la sollevazione di Palermo del 12 gennaio 1848, legata soprattutto alle tradizionali rivendicazioni autonomistiche dei siciliani, a determinare il primo successo in questa direzione<sup>37</sup>, inducendo Ferdinando II di Borbone (che come già sottolineato, è stato probabilmente il più retrogrado di tutti i regnanti della penisola) ad annunciare, il 20 gennaio, la concessione di una nuova Costituzione nel Regno delle Due Sicilie. Tuttavia, questo non bastò a spegnere il moto autonomistico siciliano e l'Isola, cacciati i Borboni, sotto il controllo dei separatisti, si operò a crearsi un proprio governo e una propria costituzione democratica. Quest'ultima fu emanata il 10 luglio 1848 dal Parlamento generale di Sicilia, presieduto da Vincenzo Fardella di Torreatarsa con il nome di *Statuto fondamentale del Regno di Sicilia* (fu votata e non ottriata): «ponevano le fondamenta per fare della Sicilia uno Stato sovrano, libero ed indipendente, e prepararla a diventare membro dell'auspicata federazione italiana»<sup>38</sup>. Purtroppo, questa prima insurrezione che portò al Regno di Sicilia (autonomo e non periferia di un altro Stato) durò

---

<sup>36</sup> S. Lupo, *L'unificazione italiana*, Roma 2011.

<sup>37</sup> Come in Sicilia, così nel resto d'Italia: spinti dalla pressione popolare e dagli eventi siciliani, Carlo Alberto di Savoia, Leopoldo II di Toscana e persino Pio IX intuirono di non poter più ignorare tale “furor di popolo”, e che una sanguinosa repressione non avrebbe portato a risultati definitivi. Si decisero, quindi, a concedere la costituzione. La più importante di queste è sicuramente lo *Statuto* che fu promesso da Carlo Alberto di Savoia l'8 febbraio e che sarebbe poi diventato la legge fondamentale del Regno d'Italia.

<sup>38</sup> M. Morelli, *Per la storia delle costituzioni siciliane*, Urbino 2006. È d'obbligo un breve confronto con la Costituzione siciliana del 1812, che sostanzialmente fu una concessione forzata da parte di Borboni. Per la prima volta, infatti, entrambe le camere divengono elettive (dei deputati e dei senatori) e diventano elettori tutti i cittadini maggiori di 21 anni e che sappiano leggere e scrivere. Il potere legislativo del Parlamento è effettivo, e molto simile a quello della Costituzione italiana che entrerà in vigore un secolo dopo, poiché la legge fatta dal Parlamento dev'essere promulgata dal re entro trenta giorni, o con apposite osservazioni rimandata al parlamento. Il potere esecutivo è affidato al re per mezzo dei ministri responsabili, da lui scelti, e la loro sottoscrizione agli ordini del re è *conditio sine qua non* perché diventino eseguibili. Altre sono le similitudini con la moderna Costituzione italiana, e altrettanto netta la lontananza con la Costituzione del 1812: è riconosciuta la libertà di parola e di stampa, così come l'insegnamento, gratuito e regolato da apposita legge se pubblico. Si richiede una maggioranza speciale per la modifica delle norme dello *Statuto* (il concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascuna camera) e infine è riservato all'elenco dei diritti dei cittadini un apposito Titolo.